



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

DETERMINAZIONE N. 732 / 2020

OGGETTO: GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI (2021-2025). DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI PIACENZA ED IMPEGNO DI SPESA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 nel quale è regolarmente inserito, nell'ambito del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, l'affidamento del Servizio di Tesoreria (CUI S00115070336201900006);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG), esercizi 2020/2022, con cui si assegnavano a questo settore gli obiettivi finanziari di gestione di competenza, di cassa e di residuo;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, nella quale è stato disposto quanto segue:
 - di approvare, a norma e per gli effetti di cui all'art. 210 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025, come da allegato all'atto, che ne ha costituito parte integrante e sostanziale;
 - di dare atto che l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, sarebbe avvenuto con procedura aperta mediante aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - di dare atto che l'indizione della gara ed i conseguenti atti endoprocedimentali necessari per l'espletamento della stessa sarebbero stati adottati dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, competente organo preposto individuato in base alla vigente

normativa;

- di dare atto, infine, che il Funzionario competente avrebbe provveduto alla stipula della suddetta convenzione con l'aggiudicatario, autorizzandolo inoltre ad apportare tutte le variazioni ed integrazioni eventualmente necessarie per una migliore definizione del rapporto convenzionale, anche in relazione all'esito della gara, non alterando la sostanza della convenzione allegata alla deliberazione;
- la determinazione n. 448 del 28/05/2020 con la quale è stata approvata la proroga tecnica del servizio in oggetto dall'1/07/2020 al 31/12/2020, a causa del periodo emergenziale causato da Covid-19, alle stesse condizioni della vigente convenzione dopo che l'Istituto Tesoriere, Crédit Agricole, ex CaRiParma, ha confermato la disponibilità a gestire il servizio di tesoreria comunale, alle vigenti condizioni contrattuali, sino al 31 dicembre 2020, come da comunicazione agli atti dell'ufficio competente;

CONSIDERATO che la convenzione relativa alla concessione del Servizio di Tesoreria è in regime di *prorogatio* e si rende necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente;

PRECISATO quanto segue in merito agli elementi del predetto affidamento, così dettagliati:

- durata: fissare in n. 5 anni la durata della concessione con decorrenza dalla data di stipula della convenzione ovvero, se precedente, di attivazione del servizio indicativamente prevista per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025; la concessione potrà essere rinnovata, per ulteriori 5 anni, alle medesime condizioni, previa intesa tra le parti; inoltre è prevista l'opzione di proroga tecnica della durata massima di sei (6) mesi;
- importo: dare atto che il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad **Euro 145.000,00 (I.V.A. esclusa, se dovuta)**, comprensivo dell'opzione di rinnovo per una durata pari a massimo 5 (cinque) anni, per un importo di **€ 72.500,00 (I.V.A. esclusa, se dovuta)**, di cui **€ 0,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di attività intellettuali, per le quali non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 del già citato articolo; inoltre è prevista l'opzione di proroga tecnica **pari ad € 7.250,00 (I.V.A. esclusa, se dovuta)**, della durata massima di sei (6) mesi;
- affidamento: attraverso apposita procedura di gara telematica aperta da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- subappalto: ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016;
- clausola sociale: alla presente procedura non è applicabile la clausola sociale ex art. 50 del D.Lgs. 50/2016, poiché trattasi di servizio di natura intellettuale;

DATO ATTO che la concessione di servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ATTESO che:

- l'art. 1, comma 450, l. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, Legge 10/2016 dispone: “*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, ora euro 5.000 (come da modifica [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), art. 1, c. 130), e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. omissis*”;
- il comma 449, del citato art. 1, prevede: “*Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli [articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis....., sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.....omissis.....*”;

ACCERTATO che il presente servizio viene affidato mediante procedura aperta telematica ai fini del massimo ampliamento della concorrenzialità tra le imprese del mercato di riferimento e pertanto non soggiace agli obblighi di ricorso al mercato elettronico sopra evidenziati;

DATO ATTO, in ogni caso:

- che per il servizio medesimo non sono attive convenzioni CONSIP e/o Intercent-ER;
- il servizio in questione non rientra tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 24 dicembre 2015 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella L.23 giugno 2014, n. 89) e pertanto questo Comune può procedere all'acquisto degli stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

DATO ATTO, altresì, che:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (nel prosieguo, anche Codice);
- successivamente, a far data dal 20 maggio 2017, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017;
- in data 07/08/2018, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Piacenza la “*Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56*”;

- sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Piacenza si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell' *iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
 - predisposizione degli atti di gara (bandi, disciplinare, modulistica di partecipazione, ecc...);
 - acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
 - adempimenti di gara in tutte le sue fasi, *ivi* compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione;
 - successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale;
 - predisposizione dello schema dell'atto di aggiudicazione ed efficacia da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara riferiti al primo classificato, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente aderente;

DATO ATTO, inoltre che la procedura ha il seguente oggetto: “Gara telematica mediante Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale, per la durata di 5 anni”;

RITENUTO di non poter procedere alla suddivisione della concessione in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione della concessione;

PRECISATO:

- che il CPV relativamente ai servizi oggetto della concessione è riportato nella seguente tabella:

n.	Descrizione servizi	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>))
1	<i>Servizi di Tesoreria</i>	66600000-6	<i>P</i>

- che la base di gara è costituita dal compenso annuo riconosciuto al Tesoriere per l'espletamento del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di provvedere alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente, etc.;
- di richiamare l'oggetto del contratto e tutte le clausole risultanti dallo Schema di Convenzione, già approvato con la citata deliberazione di C.C. n. 22 del 12/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, e qui allegato quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- di approvare i seguenti documenti, qui allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto: Progetto di cui all'art. 23 del Codice (Allegato A);
- di richiamare il "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale tra la Prefettura di Piacenza e il Comune di Fiorenzuola d'Arda" approvato con deliberazione di G.C. n. 119 del 3/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, e sottoscritto in data 7/09/2020 (Allegato C);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore presunto della concessione è pari a € 145.000,00 (Iva esclusa, se dovuta), comprensivo dell'opzione di rinnovo per una durata massima pari a 5 (cinque) anni, per un importo di € 72.500,00 (IVA esclusa, se dovuta), di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; inoltre è prevista la proroga tecnica di 6 mesi per un importo pari a € 7.250,00 (IVA esclusa, se dovuta);

VALUTATO di procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice dei contratti, mediante procedura di gara "aperta" anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- Offerta tecnica = Max punti 70
- Offerta economica = Max punti 30

attribuiti come più oltre specificato nell'apposita tabella denominata "*Tabella Punteggi Tecnici*";

DATO ATTO che l'art. 34 del Codice dei contratti, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: "1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali."

minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'[articolo 144](#). 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'[articolo 95, comma 6](#). Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

DATO ATTO, altresì, che il suddetto articolo non trova applicazione con riferimento all'oggetto della presente procedura;

RITENUTO pertanto:

- di stabilire che l'offerta tecnica venga valutata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi, per essere ammessi all'apertura delle buste contenenti l'Offerta economica;

nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i “Punteggi Tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;

Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX CRITERIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI “T” MAX	TOTALE PUNTI
A1	CIRCULARITÀ AZIENDALE: disponibilità del Tesoriere al pagamento e incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali del tesoriere stesso.	Max punti 25	Circularità aziendale su tutte le filiali al momento dell'aggiudicazione	25	70
			A chi concede la Circolarità su tutte le filiali in data successiva	0	

A2	FORNITURA POS <i>Alle condizioni previste all'art. 5 della Convenzione</i>	Max punti 20	Se offerti n. 5 POS	20	
			Se offerti n. 3 POS	12	
			Se offerto n. 1 POS	4	
A3	ANNI DI ESPERIENZA maturati nello svolgimento dei servizi di tesoreria	Max punti 15	Fino a 3 anni	0	
			Da 4 a 5 anni	5	
			Da 6 a 7 anni	8	
			Da 8 a 10 anni	12	
			Oltre 10 anni	15	
A4	TEMPI applicati dal tesoriere per l'esecuzione dei prelievi dai c/c postali per ordinativi emessi dall'ente	Max punti 10	Stesso giorno lavorativo di consegna dell'ordine di prelievo	10	
			Giorno lavorativo successivo dalla consegna dell'ordine di prelievo	8	
			Entro 2 giorni lavorativi dalla consegna dell'ordine di prelievo	4	
			Entro 3 giorni		

			lavorativi dalla consegna dell'ordine di prelievo	0	
--	--	--	---	---	--

- di stabilire che l'offerta economica venga valutata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi;

Elementi di natura economica		Offerta	Punti max 30
B1	<p>Tasso di interesse attivo corrisposto su tutte le giacenze di cassa del Tesoriere. L'offerta deve essere espressa in termini di spread di punti in aumento o diminuzione rispetto al tasso Euribor 3 mesi, media mese precedente (pubblicato sul Sole 24 Ore) base 360 gg, al netto di commissioni, rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre di accredito degli interessi (media del mese di febbraio per I trimestre, maggio per II trimestre, agosto per III trimestre, novembre per IV trimestre di ciascun anno di vigenza della convenzione di tesoreria). Il tasso non potrà in ogni caso essere inferiore al tasso ufficiale di riferimento che sarà pubblicato, di tempo in tempo, dalla BCE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spread in aumento di 0,50: 3 punti • Spread in aumento di 0,25: 2 punti • Uguale a Euribor (spread=0): 1 punti • Spread in diminuzione di 0,25: 0,5 punto • Spread diminuzione di 0,50: 0 punti 	Max 3 punti
B2	<p>Tasso di interesse passivo corrisposto sulle anticipazioni di tesoreria. L'offerta deve essere espressa in termini di spread di punti in aumento o diminuzione rispetto al tasso Euribor 3 mesi, media mese precedente (pubblicato sul Sole 24 Ore) base 360 gg, al netto di commissioni, rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre in chiusura (media del mese di febbraio per I trimestre, maggio per II trimestre, agosto per III trimestre, novembre per IV trimestre di ciascun anno di vigenza della convenzione di tesoreria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uguale a Euribor (spread=0): 3 punti • Spread in aumento del 1,0: 2 punti • Spread in aumento del 2,0: 1 punti • Spread in aumento del 2,5: 0,5 punto • Spread in aumento oltre il 2,50: 0 punti 	Max 3 punti

B3	<p>Compenso fisso annuo richiesto dal concessionario per l'espletamento del servizio di tesoreria (max <input type="checkbox"/> 14.500,00 annui, oltre IVA se dovuta).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Compenso pari a <input type="checkbox"/> 14.500,00 (base di gara)=punti 0; ● Miglior Compenso richiesto=punti 10 ● Alle restanti richieste il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula matematica: <p>10* (migliore offerta/offerta presa in esame)</p>	Max 10 punti
B4	<p>Contributo annuo offerto dal Tesoriere al Comune, da versare ogni anno della Convenzione entro il primo semestre, a titolo di sponsorizzazione da destinare a sostegno di iniziative socio-assistenziali, culturali, sportive, ricreative e ambientali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Offerte fino a <input type="checkbox"/> 500,00: 0 punti ➤ Offerte oltre <input type="checkbox"/> 500,00: si applica la seguente formula: <p>2*(Ca/Cmax) dove: Ca = Contributo in esame Cmax= Contributo migliore</p>	Max 2 punti
B5	<p>Costo Pagobancomat PA suddiviso in:</p> <p>1) commissione</p> <p>2) canone mensile</p> <p>3) transato</p> <p>- circuito Pagobancomat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Offerti € 0,00: 1 punto • a pagamento: 0 punti • Offerti € 0,00: 5 punti • Offerti da € 1,00 a € 10,00: 3 punti • Offerti da € 11,00 a € 20,00: 2 punti • Offerti più di € 20,00: 0 punti 	Max 12 punti

	<p>- circuito VISA/MAESTRO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Offerto 0,00%: 2 punti • Offerto da 0,00% a 0,40%: 1 punto • Offerto oltre 0,40%: 0 punti • Offerto 0,00%: 4 punti • Offerto da 0,00% a 1,00%: 2 punti • Offerto da 1,00% a 1,20%: 1 punto • Offerto oltre 1,20%: 0 punti
--	---------------------------------------	---

- che la presente concessione è aggiudicata in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del Codice;

la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio totale finale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$

dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica;

P_E = somma dei punti attribuiti all'offerta economica;

VALUTATO come opportuno riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- ai sensi dell'art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale:
 - **iscrizione al registro delle imprese** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente

gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

○ **iscrizione agli albi ex artt. 13 o 64 del D. Lgs 01/09/93, n. 385** (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

• ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di **capacità tecnico professionale**:

- aver gestito (o avere contratti in corso di esecuzione da almeno 1 anno) nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, con esito positivo, almeno n. 2 servizi di tesoreria a favore di Comuni aventi un numero di abitanti pari o superiori al Comune di Fiorenzuola (abitanti al 31/12/2019 n. 15.182), compilando l'apposita sezione del DGUE, precisando l'oggetto dei servizi, il CIG, l'importo, le date di esecuzione e l'Ente destinatario. Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione della presente procedura. Qualora il concorrente sia costituito da meno di tre anni, deve aver stipulato o aver avuto in corso, nel periodo effettivo di attività prestata, almeno un contratto per servizi analoghi all'oggetto della gara;
- avere uno sportello nel territorio del Comune di Fiorenzuola d'Arda o di impegnarsi ad aprire almeno uno sportello nel territorio del Comune entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;

RITENUTO, sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, di prevedere in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

INDIVIDUATO nella sottoscritta Dott.ssa Cristina Casella, il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31, c. 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016, come da nomina mediante Decreto del Sindaco n. 18/2019 e riconfermato con Decreto del Sindaco n. 18/2020;

DATO ATTO che:

- in forza di quanto previsto dall' art. 5, c. 2., lett. a) della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante, designare, ai sensi dell'art. 31, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, un RUP Responsabile della Fase di Affidamento (RFA), per le attività di propria competenza;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5 punto b. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) principale cui si riferirà il Comune di Fiorenzuola d'Arda per l'acquisizione del CIG derivato;
- ai sensi dell'art. 11, punto 2, lett. a. della richiamata Convenzione, la "quota fissa di adesione" su base annuale, pari ad euro 3.795,50 è stata regolarmente versata mediante mandati

di pagamento n. 4185 e n. 4186 del 14/09/2020, sul conto di tesoreria della Provincia di Piacenza girofondi banca d'Italia conto corrente n: 0060398, prima dell'avvio della procedura da parte della SUA;

- ai sensi dell'art. 11, punto 2, lett.b. della richiamata Convenzione, la "quota variabile", pari allo 0,30% dell'importo dell'appalto/concessione e quindi per € 435,00, verrà corrisposta prima dell'indizione della procedura da parte della Stazione Unica Appaltante, mediante accredito sul conto di tesoreria della Provincia di Piacenza girofondi banca d'Italia conto corrente n: 0060398;
- la presente procedura verrà pubblicizzata:
 - ✓ attraverso pubblicazione del bando di gara sul sito web del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
 - ✓ attraverso le seguenti pubblicazioni ai sensi di legge, a cui procederà la SUA della Provincia di Piacenza: **1)** pubblicazione del bando di gara sul portale del SITAR (Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell'Emilia Romagna), che assolve anche l'obbligo di pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20; **2)** pubblicazione sul sito internet di Intercenter-ER www.intercenter.regione.emilia-romagna.it, sezione "Bandi e Avvisi altri Enti"; **3)** pubblicazione di bando ed esito di gara in G.U.R.I.; **4)** pubblicazione sul sito della SUA della Provincia di Piacenza;

PRECISATO:

- di fissare in massimo 25 (venticinque) giorni il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati;
- che si provvederà alla pubblicazione delle informazioni concernenti il presente affidamento sul sito internet istituzionale di questo Ente, all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;

RITENUTO pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento del servizio in argomento:

A	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO (€)
A1	Importo a base di gara per affidamento in concessione del servizio, (compresa opzione di rinnovo per max ulteriori 5 anni), oltre I.V.A. 22 % se dovuta	145.000,00
A2	<i>Importo opzione di proroga tecnica (6 mesi), oltre I.V.A. 22% se dovuta</i>	7.250,00
A3	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	=====
		=====

	TOTALE A	152.250,00
B	ULTERIORI SPESE	
B1	Iva 22% su importo della concessione, se dovuta	31.900,00
B2	I.V.A. 22% su importo proroga tecnica, se dovuta	1.595,00
B3	Spese per Commissione giudicatrice ex art. 77 D.Lgs:50/2016	=====
B4	Quota variabile da corrispondere alla SUA (ex art. 11, c. 2, lett. b della Convenzione) pari allo 0,30% dell'importo posto a base di gara (€ 145.000,00)	435,00
B5	Contributo gara dovuto all'ANAC non dovuto ai sensi del DL Rilancio	€ 0,00
B6	Importo presunto delle spese di pubblicazione da rimborsare alla SUA a cura dell'Aggiudicatario (fermo restando quanto previsto dall'art. 11, c. 7, lett. a) della Convenzione)	3.500,00
	TOTALE B	37.430,00
	TOTALE A+B	189.680,00

VERIFICATO che la somma complessiva massima per 5 anni pari ad € 72.500,00 (oltre ad IVA se dovuta), relativa all'acquisizione del servizio, escluso il rinnovo, troverà allocazione al capitolo n. 163 alla voce "Spese servizio tesoreria" nei rispettivi esercizi finanziari di competenza, mentre la somma di € 435,00 da erogare alla SUA ai sensi dell'art. 11 c. 2, lett. b, della Convenzione trova copertura finanziaria al medesimo capitolo del corrente bilancio di previsione;

RITENUTO di non poter procedere alla suddivisione della concessione in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione della concessione;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016;

- la “*Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56*” repertoriata al Registro delle Scritture Private della Provincia di Piacenza in data 07/08/2018 al numero 786;

ATTESA la propria competenza ai sensi degli art. 107 e 183 commi 7 e 9 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;

D E T E R M I N A

1. DI INDIRE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, una procedura aperta telematica per l’individuazione del concessionario cui affidare il SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI (2021/2025), attribuendo alla SUA Provincia di Piacenza lo svolgimento delle attività di selezione del contraente giusta Convenzione sottoscritta dal Comune di Fiorenzuola d’Arda e la Provincia di Piacenza in data 07/08/2018 (rep. Registro Scritture Private della Provincia di Piacenza al numero 786);
2. DI DARE ATTO che lo schema di Convenzione è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 12 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge;
3. DI APPROVARE, altresì, i seguenti documenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto):
 - Progetto ex art. 23 del D.lgs. 50/2016 (Allegato “A”),
 - Schema di Convenzione (Allegato “B”),
 - Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione criminale tra la Prefettura di Piacenza e il Comune di Fiorenzuola d’Arda (Allegato C);
4. DI DARE ATTO che la sottoscritta Dott.ssa Cristina Casella è stata nominata Responsabile Unico del presente Procedimento ex artt. 31 del D.Lgs 50/2016, come da nomina mediante Decreto del Sindaco n. 18/2019 e riconfermato con Decreto del Sindaco n. 18/2020;
5. DI DARE ATTO di quanto segue:

è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza:

 - in forza di quanto previsto dall' art. 5, c. 2., lett. a) della Convenzione, designare, ai sensi dell’art. 31, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, un RUP Responsabile della Fase di Affidamento (RFA), per le attività di propria competenza;
 - in forza di quanto previsto dall' art. 5, c. 2., lett. b) della Convenzione procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) principale cui si riferirà questo Comune per l’acquisizione del CIG derivato;
6. DI RISERVARE la partecipazione agli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in

possesto dei requisiti di idoneità e tecnico-professionali definiti all'interno del Progetto di cui all'art. 23 del Codice;

7. DI DARE ATTO che è necessario procedere attraverso le forme di pubblicità indicate in premessa;
8. DI DETERMINARE che il termine di pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati, verrà definito dalla SUA nel rispetto delle previsioni di legge, e comunque per un periodo indicativo pari a non oltre 25 (venticinque) giorni in relazione a quanto previsto dall'art. 60 del Codice;
9. DI DARE ATTO, altresì, che la concessione in questione presenta il seguente quadro economico:

A	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO (€)
A1	Importo a base di gara per affidamento in concessione del servizio, (compresa opzione di rinnovo per max ulteriori 5 anni), oltre I.V.A. 22 % se dovuta	145.000,00
A2	<i>Importo opzione di proroga tecnica (6 mesi), oltre I.V.A. 22% se dovuta</i>	7.250,00
A3	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	=====
	TOTALE A	152.250,00
B	ULTERIORI SPESE	
B1	Iva 22% su importo della concessione (compresa opzione di rinnovo), se dovuta	31.900,00
B2	I.V.A. 22% su importo proroga tecnica, se dovuta	1.595,00
B3	Spese per Commissione giudicatrice ex art. 77 D.Lgs:50/2016	=====
B4	Quota variabile da corrispondere alla SUA (ex art. 11, c. 2, lett. b della Convenzione) pari allo 0,30% dell'importo posto a base di gara (€ 145.000,00)	435,00
B5	Contributo gara dovuto all'ANAC non dovuto ai sensi del DL Rilancio	€ 0,00
B6	Importo presunto delle spese di pubblicazione da	

	rimborsare alla SUA a cura dell'Aggiudicatario (fermo restando quanto previsto dall'art. 11, c. 7, lett. a) della Convenzione)	3.500,00
	TOTALE B	37.430,00
	TOTALE A+B	189.680,00

10. DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 435,00 a favore della SUA istituita presso la Provincia di Piacenza, con accredito sul conto di tesoreria della Provincia di Piacenza girofondi Banca d'Italia conto corrente n. 0060398, indicando la seguente causale: "SUA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, 2021 – 2025", relativa alla gestione della procedura (quota variabile *ex art.* 11, comma 2, lett. b) della Convenzione) mediante imputazione al cap. 163 alla voce "Spese servizio tesoreria";

11. DI DARE ATTO che l'importo annuo massimo previsto di € 14.500,00 oltre ad IVA al 22%, se dovuta, relativo all'affidamento del servizio in oggetto, è previsto al cap. 163 alla voce "Spese servizio tesoreria" dei Bilanci 2021 e 2022 approvati con atto di CC n. 72 del 18/12/2019, esecutivo ai sensi di legge, e che per gli anni successivi verrà iscritto nel medesimo capitolo per l'importo di aggiudicazione;

12. DI DARE ATTO che le spese di pubblicità, verranno anticipate dalla SUA Provincia di Piacenza la quale provvederà a richiederne il rimborso all'aggiudicatario;

13. DI IMPEGNARSI, ai sensi dell'art. 11, c. 7, lett. a) della Convenzione, a rimborsare direttamente le spese di pubblicazione alla SUA della Provincia di Piacenza qualora si verifichi uno dei casi previsti dal predetto articolo e all'occorrenza si provvederà a calcolare e finanziare la relativa spesa;

14. DI DARE ATTO che la sottoscrizione del contratto inerente al servizio in oggetto avverrà in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Fiorenzuola d'Arda ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

15. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

16. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla SUA Provincia di Piacenza;

17. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

18. DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Fiorenzuola d'Arda, lì 17/09/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CASELLA CRISTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Allegato "A" alla Determina a contrarre

PROGETTO EX ART. 23 C. 14 E 15 DEL D.LGS. 50/2016

INERENTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FIORENZUOLA PER LA DURATA DI 5 ANNI (01.01.2021 – 31.12.2025) - RINNOVABILE PER ULTERIORI 5 ANNI.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzato in particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'ente e dallo stesso ordinate, nonché alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

In data 30/06/2020 è scaduto il contratto del Servizio di Tesoreria del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), affidato all'Istituto Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, oggi Crédite Agricole.

A causa dell'emergenza Covid-19 che ha notevolmente modificato l'organizzazione lavorativa e le tempistiche di atti e provvedimenti, si è reso necessario chiedere formalmente all'attuale Tesoriere la proroga tecnica del servizio di tesoreria per sei mesi, dall'1/07/2020 al 31/12/2020, accettata dallo stesso in data 26/05/2020 e successivamente approvata con proprio atto di determina n. 448 del 28/05/2020, comunicato al Tesoriere.

Con deliberazione del C.C. n. 22 del 12/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/01/2021-31/12/2025.

Si rende quindi necessario avviare l'operazione di selezione del nuovo affidatario del servizio che avverrà mediante procedura di gara telematica "aperta" ai sensi degli art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, del medesimo Codice stabilendo la durata dell'appalto in 5 anni (cinque).

La procedura di gara verrà espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza per conto del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) ai sensi dell'art. 37, comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016, come da Convenzione n. 786 del Registro Scritture Private della Provincia di Piacenza del 07/08/2018 stipulata fra la predetta SUA e il suddetto Comune, con la quale l'aggiudicataria del presente appalto stipulerà il relativo contratto.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

Il servizio di tesoreria verrà svolto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, della legge 29/10/1984 n. 720 e relativi decreti attuativi, del D.Lgs. n. 279/1997, dell'art. 35, commi 8-13 del D. L. n. 1/2012 "Ritorno alla tesoreria Unica" (convertito con legge 27/2012) e di ogni altra successiva modifica o integrazione normativa inerente alla tesoreria, nonché nell'osservanza delle condizioni contenute nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, nell'offerta presentata in sede di gara, nel regolamento comunale di contabilità e nei provvedimenti approvati o assunti dagli organi di governo e/o di gestione dell'Ente.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:

Fiorenzuola D'Arda.

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA:

Il servizio di tesoreria sarà gestito con metodologie e criteri informatici, al fine di consentire l'interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal tesoriere. In particolare il Tesoriere deve garantire la prosecuzione della gestione mediante ordinativo informatico, con firma digitale. L'informatizzazione riguarda tutti i servizi di Tesoreria fruibili dall'Ente attraverso l'utilizzo di una piattaforma web messa a disposizione dal tesoriere, accessibile mediante qualsiasi browser che rispecchi tutti i criteri di accessibilità e di sicurezza dei siti web previsti dalla normativa vigente. La gestione informatizzata sarà effettuata utilizzando procedure informatizzate con servizio di home banking al fine di permettere la visualizzazione on-line in tempo reale della situazione di cassa e dei movimenti di entrata e di uscita giornalieri, nonché la trasmissione dei documenti contabili e di bilancio dal sistema informatico dell'ente al Tesoriere e viceversa.

IMPORTO DEL SERVIZIO:

Il servizio di tesoreria oggetto dell'appalto viene svolto dietro compenso annuo posto a base di gara, come meglio specificato all'art. 7 dello Schema di Convenzione.

L'importo complessivo della concessione, ai sensi dell'art. 167, del D.Lgs. 50/2016, è pari ad **Euro 145.000,00 (I.V.A. esclusa se dovuta) comprensivo dell'opzione di rinnovo calcolata nell'importo di Euro 72.500,00** (I.V.A. esclusa se dovuta) con riferimento alla sua durata massima di

ulteriori 5 anni. Inoltre è prevista l'opzione di proroga tecnica pari ad euro 7.250,00 (I.V.A. esclusa se dovuta) della durata massima di sei (6) mesi.

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale che non viene svolto nei locali del Comune, non sussistono rischi da interferenze e, pertanto gli oneri di sicurezza, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non sono previsti.

Il valore è stato determinato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, includendo anche il valore degli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione.

Il quadro economico relativo al presente appalto risulta così determinato:

A	VALORE DELLA CONCESSIONE, COMPRESIVO DI OPZIONE DI RINNOVO (ULTERIORI 5 ANNI)	IMPORTO (€)
A1	Importo a base di gara per affidamento in concessione del servizio, (compresa opzione di rinnovo per max ulteriori 5 anni), oltre I.V.A. 22 % se dovuta	145.000,00
A2	<i>Importo opzione di proroga tecnica (6 mesi), oltre I.V.A. 22% se dovuta</i>	<i>7.250,00</i>
A3	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	=====
	TOTALE A	152.250,00
B	ULTERIORI SPESE	
B1	Iva 22% su importo della concessione, se dovuta	31.900,00
B2	I.V.A. 22% su importo proroga tecnica, se dovuta	1.595,00
B3	Spese per Commissione giudicatrice ex art. 77 D.Lgs:50/2016	=====
B4	Quota variabile da corrispondere alla SUA (ex art. 11, c. 2, lett. b della Convenzione) pari allo 0,30% dell'importo posto a base di gara (€ 145.000,00)	435,00
B6	Contributo gara dovuto all'ANAC non dovuto ai sensi del DL Rilancio	€ 0,00
B7	Importo presunto delle spese di pubblicazione da rimborsare alla SUA a cura dell'Aggiudicatario (fermo restando quanto previsto dall'art. 11, c. 7, lett. a) della Convenzione)	3.500,00
	TOTALE B	37.430,00
	TOTALE A+B	189.680,00

REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80

del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. del 2001 n. 165.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta l'iscrizione, ai sensi del D.M. 23/06/2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) e, se cooperative sociali, iscrizione nell'apposito Albo regionale nella sezione corrispondente all'oggetto della presente gara.
- Iscrizione agli albi ex artt. 13 o 64 del D. Lgs 01/09/93, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) aver gestito (o avere contratti in corso di esecuzione da almeno 1 anno) nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, con esito positivo, almeno n. 2 servizi di tesoreria a favore di Comuni aventi un numero di abitanti pari o superiori al Comune di Fiorenzuola (abitanti al 31/12/2019 n. 15.182), compilando l'apposita sezione del DGUE, precisando l'oggetto dei servizi, il CIG, l'importo, le date di esecuzione e l'Ente destinatario. Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione della presente procedura. Qualora il concorrente sia costituito da meno di tre anni, deve aver stipulato o aver avuto in corso, nel periodo effettivo di attività prestata, almeno un contratto per servizi analoghi all'oggetto della gara;
- b) avere uno sportello nel territorio del Comune di Fiorenzuola d'Arda o di impegnarsi ad aprire almeno uno sportello nel territorio del Comune entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

ovvero

- Attestati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente con la specifica delle date e della tipologia dei servizi/forniture svolti, se in favore di Enti pubblici;
- Copia dei contratti.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata dalla **SUA** ai sensi dell'art. 77, comma 12, del Codice.

Le preliminari attività di valutazione e ammissione dei concorrenti saranno svolte dal Responsabile della fase di affidamento (RFA) responsabile della P.O. "Economato e Stazione Unica appaltante per i servizi" della Provincia di Piacenza.

Valutazione offerte tecniche: alle offerte tecniche sarà assegnato un massimo di **70 punti** che saranno attribuiti sulla base della valutazione degli elementi di natura qualitativa di cui al relativo Disciplinare di gara. In particolare, i punteggi attribuiti ai predetti elementi saranno corrisposti sulla base dei seguenti criteri tabellari "T":

Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX CRITERIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI " T " MAX	TOTALE PUNTI 70
--	------------------------	--------------------	--	-----------------	-----------------

A1	CIRCULARITA' AZIENDALE: disponibilità del Tesoriere al pagamento e incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali del tesoriere stesso.	Max punti 25	Al soggetto che si rende disponibile, dal momento dell'aggiudicazione, al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca stessa	25	25
			A chi concede tale disponibilità da una data successiva	0	
A2	FORNITURA POS-PagoPA <i>Alle condizioni previste all'art. 5 dello Schema di Convenzione</i>	Max punti 20	Se offerti n. 5 POS	20	20
			Se offerti n. 3 POS	12	
			Se offerto n. 1 POS	4	
A3	ANNI DI ESPERIENZA maturati nello svolgimento dei servizi di tesoreria	Max punti 15	Fino a 3 anni	0	15
			Da 4 a 5 anni	5	
			Da 6 a 7 anni	8	
			Da 8 a 10 anni	12	
			Oltre 10 anni	15	
A4	TEMPI applicati dal tesoriere per l'esecuzione dei prelievi dai c/c postali per ordinativi emessi dall'ente	Max punti 10	Stesso giorno lavorativo di consegna dell'ordine di prelievo	10	10
			Giorno lavorativo successivo dalla consegna dell'ordine di prelievo	8	
			Entro 2 giorni lavorativi dalla consegna dell'ordine di prelievo	4	
			Entro 3 giorni lavorativi dalla consegna dell'ordine di prelievo	0	

Valutazione offerte economiche: alle offerte economiche sarà attribuito un massimo di 30 punti che saranno assegnati sulla base dell'assegnazione dei punteggi agli elementi di natura economica di cui al relativo Disciplinare di gara. In particolare, i punteggi attribuiti ai predetti elementi saranno corrisposti sulla base dei criteri indicati nella tabella sottostante unitamente alle modalità di attribuzione:

Elementi di natura economica	Offerta	Punti max 30
------------------------------	---------	-----------------

B1	Tasso di interesse attivo corrisposto su tutte le giacenze di cassa del Tesoriere. L'offerta deve essere espressa in termini di spread di punti in aumento o diminuzione rispetto al tasso Euribor 3 mesi, media mese precedente (pubblicato sul Sole 24 Ore) base 360 gg, al netto di commissioni, rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre di accredito degli interessi (media del mese di febbraio per I trimestre, maggio per II trimestre, agosto per III trimestre, novembre per IV trimestre di ciascun anno di vigenza della convenzione di tesoreria). Il tasso non potrà in ogni caso essere inferiore al tasso ufficiale di riferimento che sarà pubblicato, di tempo in tempo, dalla BCE.	<ul style="list-style-type: none"> • Spread in aumento di 0,50: 3 punti • Spread in aumento di 0,25: 2 punti • Uguale a Euribor (spread=0): 1 punti • Spread in diminuzione di 0,25: 0,5 punto • Spread diminuzione di 0,50: 0 punti 	Max 3 punti
B2	Tasso di interesse passivo corrisposto sulle anticipazioni di tesoreria. L'offerta deve essere espressa in termini di spread di punti in aumento o diminuzione rispetto al tasso Euribor 3 mesi, media mese precedente (pubblicato sul Sole 24 Ore) base 360 gg, al netto di commissioni, rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre in chiusura (media del mese di febbraio per I trimestre, maggio per II trimestre, agosto per III trimestre, novembre per IV trimestre di ciascun anno di vigenza della convenzione di tesoreria)	<ul style="list-style-type: none"> • Uguale a Euribor (spread=0): 3 punti • Spread in aumento del 1,0: 2 punti • Spread in aumento del 2,0: 1 punti • Spread in aumento del 2,5: 0,5 punto • Spread in aumento oltre il 2,50: 0 punti 	Max 3 punti
B3	Compenso fisso annuo per l'espletamento del servizio di tesoreria (max € 14.500,00 annui, oltre IVA se dovuta).	<ul style="list-style-type: none"> • Compenso pari a € 14.500,00 (base di gara)=punti 0; • Miglior Compenso richiesto_ punti 10 • Alle restanti richieste il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula matematica: <p>10* (migliore offerta/offerta presa in esame)</p>	Max 10 punti
B4	Contributo annuo offerto dal Tesoriere al Comune, da versare ogni anno della Convenzione entro il primo semestre, a titolo di sponsorizzazione da destinare a sostegno di iniziative socio-assistenziali, culturali, sportive, ricreative e ambientali.	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a € 500,00: 0 punti • Oltre € 500,00: si applica la seguente formula: <p>$2*(Ca/Cmax)$ dove: Ca = Contributo in esame Cmax= Contributo migliore</p>	Max 2 punti

B5	Costo Pagobancomat PA suddiviso in:		Max 12 punti
	<p>1) commissione</p> <p>2) canone mensile</p> <p>3) transato</p> <p>- circuito Pagobancomat</p> <p>- circuito VISA/MAESTRO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Offerti € 0,00: 1 punto • a pagamento: 0 punti • Offerti € 0,00: 5 punti • Offerti da € 1,00 a € 10,00: 3 punti • Offerti da € 11,00 a € 20,00: 2 punti • Offerti più di € 20,00: 0 punti • Offerto 0,00%: 2 punti • Offerto da 0,00% a 0,40%: 1 punto • Offerto oltre 0,40%: 0 punti • Offerto 0,00%: 4 punti • Offerto da 0,00% a 1,00%: 2 punti • Offerto da 1,00% a 1,20%: 1 punto • Offerto oltre 1,20%: 0 punti 	

Punteggio finale: l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$\text{PTOT} = \text{PT} + \text{PE}$$

Dove:

PTOT=punteggio totale;

PT=punteggio conseguito dall'offerta tecnica;

PE=punteggio conseguito dall'offerta economica;

RIPARAMETRAZIONE: Non si procederà ad alcuna riparametrazione né dell'offerta tecnica, né dell'offerta economica.



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

**SCHEMA DI
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2025

**Approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22
del
12/06/2020**

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 01 – Affidamento e finalità del servizio
- Art. 02 – Oggetto della Convenzione
- Art. 03 – Durata della Convenzione
- Art. 04 – Esercizio finanziario, bilancio di previsione e rendiconto di gestione
- Art. 05 – Organizzazione del servizio
- Art. 06 – Gestione informatizzata del servizio
- Art. 07 – Onerosità del servizio
- Art. 08 – Firme autorizzate
- Art. 09 – Spese rimborsabili
- Art. 10 – Spese a carico del Tesoriere
- Art. 11 – Responsabilità
- Art. 12 – Riscossioni
- Art. 13 – Pagamenti
- Art. 14 – Trasmissione ordinativi di incasso, mandati di pagamento ed altri documenti contabili
- Art. 15 – Conservazione dei documenti
- Art. 16 – Convenzione per pagamento retribuzioni, indennità e compensi vari
- Art. 17 – Anticipazioni di Tesoreria
- Art. 18 - Tasso passivo sulle anticipazioni di Tesoreria e tasso attivo sui depositi detenuti
- Art. 19 – Concessione di Mutui
- Art. 20 – Delegazione per pagamento di mutui, debiti ed altri impegni e pagamenti obbligatori per legge
- Art. 21 – Incombenze e obblighi del Tesoriere
- Art. 22– Verifiche ed ispezioni
- Art. 23 – Resa del conto della gestione
- Art. 24 – Amministrazione titoli e valori in deposito
- Art. 25 – Estensione del contratto di Tesoreria
- Art. 26 – Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
- Art. 27 – Spese di stipulazione della convenzione
- Art. 28 - Penale
- Art. 29 – Risoluzione del contratto e decadenza del Tesoriere
- Art. 30 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 31 – Sicurezza sui luoghi di lavoro
- Art. 32 – Riservatezza e tutela della privacy
- Art. 33 – Divieto di cessione del contratto e di subappalto del servizio
- Art. 34 – Domicilio
- Art. 35 – Controversie
- Art. 36 – Norme finali

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2025

ART. 1 – AFFIDAMENTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO

Il Comune di Fiorenzuola d’Arda (di seguito denominato “Ente”) affida il servizio di tesoreria, nonché l’esecuzione di ogni altro servizio contemplato dall’art. 209 del D.Lgs. 267/2000 e previsto dalla presente convenzione all’Istituto finanziario/bancario(di seguito denominato “Tesoriere”) da svolgere presso i locali situati a nei giorni e nell’orario di apertura al pubblico delle Banca.

Il servizio di tesoreria viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della legge 29/10/1984, n. 720 e relativi decreti attuativi, del D.Lgs. n. 279/1997, dell’articolo 35, commi 8-13 del D.L. n. 1/2012 “*Ritorno alla Tesoreria Unica*” (convertito con legge n. 27/2012) e di ogni altra successiva modifica o integrazione normativa inerente la tesoreria nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione, nell’offerta presentata in sede di gara e nel regolamento comunale di contabilità.

Durante il periodo di validità della convenzione, d’accordo tra le parti e in qualsiasi momento, tenendo conto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 267/2000 potranno essere effettuate integrazioni della presente convenzione al fine di assicurare tutti i perfezionamenti delle modalità di espletamento del servizio che consentono, nel tempo, il costante mantenimento del miglior livello di efficienza dello stesso, nonché eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni di legge.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, con l’osservanza della normativa vigente al riguardo, ed in particolare al titolo V del T.U. degli Enti Locali e delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Di norma e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, l’esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria disponibilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.

Il Tesoriere è tenuto a gestire le diverse procedure relative alle entrate con le modalità stabilite nella presente Convenzione.

Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dall’Ente alle migliori condizioni consentite dai vigenti “*accordi interbancari ed eventuali successive variazioni*”.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La concessione del servizio di tesoreria viene affidata al Tesoriere per la durata di anni cinque, con decorrenza dal 01/01/2021 e con scadenza al 31/12/2025. Il servizio di tesoreria potrà essere ripetuto per una volta, per altri cinque

anni, d'intesa tra le parti, alle stesse condizioni, ai sensi dell'art. 210 del TUEL di cui al D.Lgs n. 267/2000 e s.m.. E' consentita la proroga tecnica per un periodo massimo di mesi 6 alle medesime condizioni della presente convenzione nell'ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara. La proroga dovrà essere formalmente richiesta dall'Ente e comunicata al Tesoriere prima della scadenza.

Qualora venissero a mancare uno o più requisiti richiesti per l'affidamento del servizio, il Tesoriere informerà con la massima tempestività l'Ente, che in ogni caso avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso, spedito a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, di almeno trenta giorni, senza oneri o penalità a proprio carico e salva ogni responsabilità del Tesoriere.

Stessa facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373, del Codice Civile, con preavviso di almeno sei mesi, è riservata all'Ente se nel corso del quinquennio sorgessero questioni insanabili di disaccordo sulle modalità operative della gestione del servizio.

Il Tesoriere si impegna a rendere visibili le operazioni eseguite durante il suo incarico gratuitamente per almeno 2 anni dalla cessazione del servizio (tramite home-banking).

ART. 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO DI GESTIONE

L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno: dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. E' fatta salva la regolarizzazione delle operazioni avvenute negli ultimi giorni dell'esercizio da effettuarsi non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo.

Resta inteso che il Tesoriere dovrà attenersi all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in materia di pagamenti durante l'esercizio o la gestione provvisoria.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dello svolgimento del servizio, il Tesoriere deve disporre di almeno uno sportello sul territorio del Comune individuato come sede della Tesoreria a far data dall'01/01/2021 e per tutta la durata del servizio. La non ottemperanza comporta l'applicazione della massima penale pari ad euro 10.000,00 (diecimila) nonché la risoluzione del contratto oltre all'eventuale risarcimento dei danni.

Il servizio regolato dalla presente convenzione sarà svolto in conformità delle previsioni della presente convenzione, nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli della Banca sono aperti al pubblico.

Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di tesoreria personale qualificato al quale l'Ente potrà rivolgersi per ogni necessità legata al servizio nonché per prospettare soluzioni organizzative volte a migliorare il servizio e facilitare le operazioni di pagamento e di integrazione informatica.

Il Tesoriere si impegna ad installare fino ad un massimo di 5 (cinque) nuovi apparecchi Pagobancomat PA (tipo POS) presso la sede comunale o ufficio distaccato entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente stesso; sui pagamenti effettuati dagli utenti dell'Ente tramite Pagobancomat non dovranno essere applicate commissioni. In aggiunta il Tesoriere si impegna a farsi carico degli stessi oneri anche per le n. 4 postazioni POS già presenti presso l'Ente o sedi distaccate.

Il Tesoriere, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/05), garantisce la

conservazione sostitutiva, presso apposito soggetto in possesso dei requisiti di legge, dei documenti afferenti al servizio oggetto della presente convenzione sottoscritti digitalmente dalle parti, per tutta la durata del servizio, secondo le regole tecniche di cui alla deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 ed al DPCM 3/12/2013. Al termine del servizio il Tesoriere si impegna a restituire all'ente, l'intero archivio conservativo secondo protocolli informatici AGId.

Il Tesoriere si impegna inoltre a collaborare per la gestione del sistema PagoPA, in attuazione dell'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Ogni spesa derivante da quanto sopra e l'eventuale necessità di creare collegamenti informatici o predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio, concordata tra le parti o prevista da norme di legge, sarà senza oneri per l'Ente.

ART. 6 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

Come previsto dall'art. 213 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e nel rispetto della Circolare AGId n. 64/2014, il Tesoriere gestisce il servizio di Tesoreria con modalità e criteri informatici. Il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di interscambio dati, informazioni e documentazione varia. Il Tesoriere garantisce, tramite apposita procedura, su richiesta dell'Ente, l'esecuzione degli ordinativi d'incasso e di pagamento emessi dal sistema informatico dell'Ente.

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuati con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Viene assicurata altresì la funzionalità dei collegamenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005 "Codificazioni, modalità e tempi per l'attivazione del SIOPE per gli enti locali". Dovrà essere consentita la possibilità per i debitori dell'Ente di effettuare on-line i pagamenti sul conto di tesoreria senza oneri o spese né a carico dell'Ente, con tutte le modalità più evolute previste dal sistema bancario (tramite home-banking, postazioni bancomat ecc.).

Con riferimento alla gestione mediante "ordinativo informatico" caratterizzato dalla applicazione della "firma digitale" così come definita dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono concordati, su richiesta dell'Ente, flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere e soggetti terzi gestori del software per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale.

Il Tesoriere garantisce, senza costi per l'Ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7.3.2005, n. 82 e eventuali e successivi aggiornamenti), dal protocollo ABI sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e eventuali successivi aggiornamenti), dall'Agenzia per l'Italia Digitale e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.

Il Tesoriere metterà a disposizione gratuita un collegamento informatico tramite Internet tipo "Home Banking" (o equivalenti) e l'assistenza tecnica, sempre senza oneri e spese per l'Ente.

L'Ente si riserva di specificare il tipo di informazioni e di dati da rendere disponibili telematicamente, senza oneri a carico dell'Ente.

La conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale, prodotti nell'ambito del servizio di tesoreria (reversali e mandati dematerializzati firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati

digitalmente), avverrà nel rispetto dei requisiti di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale. Il costo per la conservazione sostitutiva è a carico del Tesoriere fino al termine della durata del contratto di tesoreria. L'Ente avrà libero accesso ai documenti digitali conservati secondo le regole tecniche di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il Tesoriere aggiudicatario delle presente gara provvederà, a proprio carico e senza alcuna spesa per l'Ente, ad effettuare il corretto collegamento informatico tra la situazione finanziaria alla data di cessazione dell'attuale tesoriere e la data di inizio del tesoriere subentrante.

Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all'Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio di dati necessari al nuovo Tesoriere e all'Ente in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio dell'Ente, senza oneri a carico dell'Ente.

ART. 7 – ONEROSITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria è svolto a titolo oneroso mediante corresponsione di un canone mensile per tutta la durata del contratto da liquidarsi annualmente. Tale importo verrà posto a base di gara dalla stazione appaltante e non potrà, a pena di esclusione dalla gara, essere aumentato nei termini previsti.

Le condizioni per operazioni e per i servizi accessori non previsti espressamente dal presente capitolato saranno regolati alle più favorevoli condizioni previste per la clientela.

ART. 8 – FIRME AUTORIZZATE

L'Ente comunicherà preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.

Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza od all'impedimento dei titolari.

ART. 9 - SPESE RIMBORSABILI

L'Ente si impegna a rimborsare al Tesoriere le spese per l'assolvimento delle imposte di bollo e le spese vive documentate, eventualmente sostenute dal Tesoriere al di fuori di quanto previsto dalla convenzione.

Per il rimborso di tali spese il Tesoriere presenterà mensilmente apposita richiesta corredata da distinta analitica.

ART. 10 - SPESE A CARICO DEL TESORIERE

Le spese per il personale, per i locali, per gli stampati e quant'altro possa occorrere per il regolare espletamento del servizio sono a carico esclusivo del Tesoriere.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del T.U. n. 267/2000, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso tratti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

ART. 12 – RISCOSSIONI

Il servizio di Tesoreria comprende la riscossione di qualsiasi entrata, fatte salve le modalità decise dall'Ente per la riscossione di entrate patrimoniali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997.

Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di riscossione (ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale AGId) trasmessi dall'Ente, tramite piattaforma SIOPE, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e debitamente firmati, da funzionari incaricati, contro rilascio di regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedure informatiche. Gli ordinativi di incasso dovranno contenere le indicazioni di cui all'art. 180 del D.Lgs. 267/2000 e i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del D.Lgs n. 118/2011.

Il Tesoriere deve accettare, anche in difetto di reversale, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente:

- cognome, nome e domicilio del versante, con l'indicazione delle persone giuridiche;
- società commerciali, associazioni o persone fisiche per le quali si esegue l'operazione;
- causale del versamento dichiarata dal versante;
- ammontare del versamento;
- la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente".

Tali incassi saranno giornalmente segnalati, all'interno del giornale di cassa, all'Ente stesso, al quale il Tesoriere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione.

Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Ente è disposto esclusivamente dall'Ente medesimo, mediante preventiva emissione di ordini di riscossione; l'accredito al conto di tesoreria delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.

L'accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato nello stesso giorno in cui il tesoriere ne ha disponibilità.

Gli eventuali versamenti effettuati con assegno circolare dall'Ente stesso, dal suo Economo e da riscuotitori speciali, verranno accreditati al conto di tesoreria solamente quando il titolo sarà stato reso liquido.

Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico nel giorno stesso della riscossione.

Il tesoriere deve trasmettere giornalmente all'Ente la situazione complessiva delle riscossioni, così formulata:

- totale delle riscossioni effettuate, annotate secondo le norme di legge che disciplinano la tesoreria unica;
- somme riscosse senza ordinativo d'incasso, indicate singolarmente e annotate come indicato al punto precedente;
- ordinativi di incasso non ancora eseguiti totalmente o parzialmente.

Le informazioni di cui ai commi precedenti sono fornite dal Tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il Servizio Finanziario dell'Ente e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.

A comprova della avvenuta riscossione il Tesoriere provvederà a rilasciare regolari quietanze numerate in ordine cronologico, compilate con procedure informatiche.

Su richiesta dell'Ente, e qualora la normativa vigente lo consenta, il Tesoriere accende conti correnti, anche a favore dell'Economo Comunale, alle stesse condizioni di tasso e spese previste per il conto di Tesoreria, con riconoscimento di interessi attivi. Con riguardo a tali conti correnti il Tesoriere fornisce rendicontazione all'Ente delle operazioni effettuate mediante estratti conto visualizzabili anche attraverso strumenti telematici "home banking".

A richiesta del Comune il Tesoriere fornisce gratuitamente carte prepagate ricaricabili per uso aziendale o carte di debito nel numero massimo di due (2) carte.

ART. 13 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno disposti dall'Ente ed effettuati dal Tesoriere in base a mandati di pagamento (ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale AGID) individuali o collettivi emessi dall'Ente e trasmessi tramite la piattaforma SIOPE su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente autorizzato, così come individuato nel Regolamento di Contabilità, ed in caso di sua assenza o impedimento da altri dipendenti dell'Ente appositamente delegati o abilitati a sostituirlo.

L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente, sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

I mandati devono contenere tutti gli elementi previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da:

- a) delegazioni di pagamento;
- b) obblighi tributari e somme iscritte a ruolo;
- c) ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs.n. 267/2000;
- d) ogni altro pagamento la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge;
- e) spese fisse o ricorrenti, canoni di utenza o rate assicurative, dietro specifica richiesta presentata a firma delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati.

Le relative quietanze riconoscono al Tesoriere il diritto ad ottenere il discarico dei relativi pagamenti. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: "a copertura del sospeso n.", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuto invio dei relativi mandati al Tesoriere.

I mandati di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dall'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Ente per consentire al Tesoriere l'aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulla contabilità speciale si impegna ad apporre sul mandato di pagamento relativo a spese a specifica destinazione apposita annotazione che equivale ad ordine di svincolo del corrispondente importo sulla contabilità speciale.

Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi delle indicazioni di cui al precedente punto, non sottoscritti da persona autorizzata.

L'Ente dovrà disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento vengano estinti con una delle seguenti modalità:

- a. rimessa diretta, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- b. accredito su conto corrente bancario o postale intestato al creditore, entro 2 (due) giorni lavorativi successivi a quello della consegna al Tesoriere, per correntisti della banca del Tesoriere, e massimo 3 (tre) giorni lavorativi per gli altri correntisti, dalla data di addebito al conto dell'Ente;
- c. commutazione in assegno circolare o assegno-quietanza non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spese a carico del beneficiario.

La valuta di addebito al conto dell'Ente è pari a quella del giorno di estinzione dell'ordinativo.

Per i pagamenti disposti verso l'estero, vengono applicate a carico del beneficiario le eventuali commissioni reclamate di tempo in tempo dalla Banca estera.

I mandati, in quanto trasmessi in modo telematico, saranno messi in pagamento allo sportello della Tesoreria, a partire dal giorno lavorativo successivo a quello dell'invio al Tesoriere. Entro la stessa data dovrà essere data la disposizione di pagamento per i mandati da estinguere secondo modalità diverse dalla rimessa diretta. In casi di urgenza evidenziati dall'Ente e, comunque, ogni qual volta la situazione lo consenta, i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di invio.

Nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse l'Ente farà pervenire al Tesoriere i titoli di spesa, di norma, due giorni lavorativi precedenti la scadenza, salvo casi di comprovata urgenza e necessità. I titoli di spesa dovranno recare in evidenza la dicitura "pagamento da eseguirsi entro e non oltre il" oppure "scadenza il.....".

A comprova dei pagamenti effettuati, il Tesoriere provvede a rilasciare regolari quietanze numerate in ordine cronologico, compilate con procedure informatizzate

Relativamente ai mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l'Ente, al fine di consentire l'estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti mandati e l'Ente si impegna ad annullarli e rimetterli nel nuovo esercizio.

Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

Il Tesoriere può pagare mandati a favore di un delegato diverso da quello del beneficiario se sugli stessi sono annotati gli estremi della delega rilasciata dal creditore a favore del delegato. In caso di pagamenti a favore di persone giuridiche private, enti o associazioni il mandato deve contenere eventuale indicazione della persona fisica (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse.

Il Tesoriere si obbliga a riaccreditarne all'Ente l'importo degli assegni circolari per l'irreperibilità degli intestatari nonché a fornire, a richiesta degli interessati dei titoli da inoltrarsi per tramite dell'Ente, informazioni sull'esito degli assegni circolari emessi in commutazione dei titoli di spesa.

Non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuati dal Tesoriere né a carico degli utenti né a carico dell'Ente, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 11/2010, modificate dalla Direttiva Europea 2015/2366/UE e dalla circolare applicativa della Ragioneria Generale dello Stato n. 22/2018.

Il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese applicate ed alla mancata corrispondenza tra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle norme stesse, essendo compito dello stesso Tesoriere di provvedere ai pagamenti nell'esatta misura risultante dai relativi mandati.

L'Ente si impegna, di norma, a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli emessi a favore dell'Economo Comunale e ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

ART. 14 – TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO MANDATI DI PAGAMENTO ED ALTRI DOCUMENTI CONTABILI

Gli ordinativi di incasso (reversali) o di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall'Ente al Tesoriere tramite procedure informatiche a firma digitale.

Il Tesoriere invia periodicamente all'Ente su sua richiesta e comunque ogni mese documentazione di verifica dello stato della cassa comprendente, oltre ai vari saldi, l'elenco delle reversali e dei mandati ancora da estinguere e dei provvisori di entrata e di spesa ancora da regolarizzare.

Tutte le procedure di gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovranno essere adeguate allo standard SIOPE+ di cui all'art. 1, comma 533, della legge n. 232/2016 e s.m.i..

ART. 15- CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Il Tesoriere deve garantire:

- a) l'archiviazione e la conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), prodotti nell'ambito del servizio di tesoreria (mandati e reversali dematerializzati, firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente) senza alcun costo per l'Ente. La conservazione deve avvenire presso un soggetto accreditato presso l'Agenzia per l'Italia digitale. Il Comune ha libero accesso ai documenti digitali conservati presso il soggetto certificatore;
- b) la migrazione dati e il corretto collegamento tra la situazione finanziaria dell'Ente alla data di cessazione dell'attuale Tesoriere e la data di inizio del Tesoriere subentrante, senza alcuna interruzione di servizio e senza oneri a carico dell'Ente;
- c) la formazione del personale dell'Ente per l'utilizzo dei software necessari per l'accesso ai servizi di tesoreria, nel rispetto delle specifiche di cui ai punti precedenti e senza oneri a carico dell'Ente.

ART. 16 - CONVENZIONE PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE, INDENNITA' E COMPENSI VARI

Il pagamento delle indennità di carica e di presenza e delle retribuzioni al personale dipendente dell'Ente che abbia scelto come forma di pagamento l'accredito delle competenze stesse in c/c da aprirsi, su indicazione del beneficiario, presso una qualsiasi dipendenza del Tesoriere, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni c/c con valuta compensata, il giorno 27 di ogni mese (se il giorno 27 coincide con un giorno non lavorativo o di chiusura bancaria, l'esecuzione dovrà avvenire alla data del giorno

precedente/primo giorno utile. I c/c della specie fruiranno delle migliori condizioni praticate dal Tesoriere ai dipendenti di altri Enti pubblici ed imprese che abbiano stipulato accordi di tesoreria con il Tesoriere medesimo.

La valuta di accreditamento di cui al punto precedente dovrà essere applicata anche per gli accrediti da effettuarsi presso i c/c accesi dal personale presso altri istituti di credito: tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria.

ART. 17 – ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dall'art. 222 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 e s. m..

L'utilizzo delle anticipazioni ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili sul conto di tesoreria ed impossibilità ad utilizzare somme a specifica destinazione.

Il Tesoriere, non appena si verificano entrate libere da vincoli, provvede a ridurre e/o estinguere l'anticipazione utilizzata.

L'Ente si impegna periodicamente, e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, ad emettere mandato a copertura per l'importo complessivo dei rientri dell'anticipazione eseguite nel periodo precedente.

Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell'Ente eventualmente maturati sul c/anticipazioni del trimestre precedente, previa trasmissione all'Ente medesimo dell'apposito estratto conto, applicando il relativo tasso passivo offerto in sede di gara, senza altre spese ed oneri.

L'Ente si impegna a emettere tempestivamente il relativo mandato di pagamento "a regolarizzazione".

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

ART. 18 - TASSO PASSIVO SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E TASSO ATTIVO SUI DEPOSITI DETENUTI

Sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria è applicato il tasso passivo, offerto in sede di gara, pari all'Euribor a tre mesi, tasso 360 media mese precedente, come rilevato sul Sole 24 ore (relativo al giorno di richiesta dell'anticipazione) maggiorato/diminuito di (.....) punti. Lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate, con capitalizzazione trimestrale.

Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere, non soggetti alle disposizioni sulla Tesoreria unica, il tasso di interesse da riconoscere a favore del Comune è pari al tasso offerto in sede di gara, pari al tasso Euribor a tre mesi, tasso 360 media mese precedente, come rilevato sul Sole 24 ore, diminuito/aumentato di (.....) punti. Lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate.

L'annotazione delle operazioni non soggette alla contabilità speciale avverrà sulla base delle seguenti valute:

- Accrediti:

per contanti: valuta stesso giorno dell'effettivo versamento;

con modalità bonifico: valuta indicata sul bonifico;

- Addebiti:

mandati mediante bonifico: valuta stesso giorno dell'effettiva esecuzione dell'operazione di pagamento;

mandati con modalità di pagamento per cassa: stesso giorno dell'effettiva esecuzione dell'operazione.

ART. 19 - CONCESSIONI DI MUTUI

L'Ente qualora intenda contrarre mutui con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza e dall'Istituto per il Credito Sportivo, si impegna ad inoltrare idonea richiesta anche al Tesoriere comunale, sempre che quest'ultimo sia abilitato dalle norme vigenti ad effettuare i finanziamenti richiesti.

ART. 20 – DELEGAZIONE PER PAGAMENTO DI MUTUI, DEBITI ED ALTRI IMPEGNI E PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE

Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l'Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al Tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per Legge o per i quali sussista l'obbligo sostitutivo del Tesoriere.

Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dal Comune degli importi da pagare e delle relative scadenze, sarà responsabile dei ritardi nell'esecuzione dei pagamenti di cui sopra e dovrà quindi rispondere delle indennità di mora che, per tali ritardi, fossero addebitate all'Ente.

ART. 21 – INCOMBENZE ED OBBLIGHI DEL TESORIERE

Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornato in modalità informatica:

- a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento;
- b) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento;
- c) la documentazione atta a comprovare l'esecuzione dei pagamenti;
- d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto "competenza" ed in conto "residui", al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa, correlata alle operazioni registrate sulle contabilità speciali presso la Tesoreria Provinciale dello Stato;
- e) Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa e l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa;
- f) il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità analitica, atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e di tutti i registri che si rendono necessari ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità, distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa. La contabilità di tesoreria è tenuta in osservanza delle norme sulla tesoreria unica.
- g) eventuali altri documenti previsti dalla legge.

Il Tesoriere dovrà inoltre:

- a) registrare il carico e lo scarico dei valori e dei titoli dell'Ente nonché dei titoli depositati a cauzione da terzi;
- b) provvedere, alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti ed ai mandati di pagamento preventivamente disposti con relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni ed agli Enti di Previdenza;
- c) intervenire alla stipulazione di contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza;
- d) ricevere in deposito, per farne, a richiesta, la consegna agli uffici dell'Ente dietro introito dell'importo relativo, le marche per i diritti di ufficio, i moduli bollati ed in genere tutti i contrassegni di qualsiasi specie che venissero per legge o per disposizione dell'Ente istituiti per esazione di tasse, diritti ed altro;
- e) inviare giornalmente all'Ente il prospetto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in tale arco temporale con l'indicazione del totale degli importi riscossi e pagati;
- f) comunicare all'Ente le eventuali istruzioni e i provvedimenti di competenza dell'autorità creditizia, relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e creditizia, riguardanti direttamente le operazioni del servizio di tesoreria affidato all'Ente stesso;
- g) provvedere alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa (segnalazione flussi trimestrali di cassa);
- h) informare l'Ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati ed attivare ogni procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento;
- i) curare in particolare che le regolarizzazioni dei pagamenti e delle riscossioni avvenuti senza l'emissione degli ordinativi siano perfezionate nel termine massimo di quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso;

ART. 22 – VERIFICHE ED ISPEZIONI

L'Ente e l'organo di Revisione economico-finanziaria hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

Gli incaricati delle funzioni di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del d. Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di Tesoreria.

ART. 23 - RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE

Il Tesoriere, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rende al Comune il "Conto del Tesoriere", attenendosi alle disposizioni vigenti per quanto attiene al modello. Il conto del Tesoriere dovrà essere corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio,

dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze, ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli stessi estremi delle quietanze medesime.

La compilazione dei conti, la documentazione e ogni altro documento dovranno essere curati in conformità alle vigenti disposizioni.

ART. 24 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del Comune, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito dei titoli.

Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

L'amministrazione di titoli e valori in deposito viene svolta dal Tesoriere a titolo gratuito.

ART. 25 – ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI TESORERIA

Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese può estendersi a richiesta dell'Ente alle eventuali forme associative (ad es. Unione di Comuni) costituite dal Comune, nonché, sempre a richiesta, ad altri Enti o Soggetti costituiti dallo stesso, purchè nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

E' inoltre facoltà dell'Ente, se sussistono le condizioni, aderire al servizio di Tesoreria dell'Unione nell'ipotesi in cui la sua aggiudicazione si perfezioni cronologicamente prima rispetto a quella a cui la presente Convenzione si riferisce.

ART. 26 – GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO

Ai sensi dell'art. 159 del TUEL, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche dal giudice, le somme di competenza degli Enti destinate al pagamento delle spese ivi individuate. Per effetto della predetta normativa, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. La notifica di detta deliberazione non esime il Tesoriere dall'apporre blocco sulle eventuali somme disponibili, fermo rimanendo l'obbligo di precisare, nella dichiarazione resa quale soggetto terzo pignorato, sia la sussistenza della deliberazione di impignorabilità, sia la sussistenza di eventuali somme a specifica destinazione. Il Tesoriere, qualora dovesse dar corso a provvedimenti di assegnazione di somme emessi ad esito di procedure esecutive, pur in mancanza di disponibilità effettivamente esistenti e dichiarate, resta fin d'ora autorizzato a dar corso al relativo addebito dell'importo corrispondente sui conti dell'Ente, anche in utilizzo dell'eventuale anticipazione concessa e disponibile, o comunque a valere sulle prime entrate disponibili. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i Pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l'Ente si fa carico di emettere i mandati seguendo l'ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento ovvero delle delibere di impegno. L'ordinanza di assegnazione ai creditori precedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di scarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

ART. 27 - SPESE DI STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

La stipulazione della convenzione avverrà in forma pubblica amministrativa con diritti e spese contrattuali posti a carico dell'aggiudicatario.

Il Tesoriere è esonerato dall'obbligo di prestare cauzione definitiva in quanto, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n° 267/2000, per i danni causati al Comune o a terzi, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

Il contratto verrà registrato in misura fissa, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26/04/1986, n° 131. L'imposta di bollo verrà assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico, per l'importo di Euro 45,00 (sono esclusi gli allegati soggetti al bollo fin dall'origine).

Ai fini del calcolo dell'importo dei diritti di segreteria, il valore attribuito alla presente concessione verrà determinato, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 28 - PENALE

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, nel caso di mancato rispetto da parte del Tesoriere della normativa vigente e delle modalità, tempi ed ogni altro obbligo contrattuale previsto dalla presente convenzione, sarà applicata una penale, in relazione alla gravità e/o della reiterazione della mancanza ad insindacabile giudizio del Funzionario Responsabile, da € 100,00 ad € 10.000,00 a violazione, oltre all'eventuale risarcimento dei danni subiti dall'Ente.

Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio sarà contestata in forma scritta dal Comune al Tesoriere.

Il Tesoriere dovrà far pervenire, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, le proprie controdeduzioni. Trascorso inutilmente detto termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano accolte, il Comune applicherà le penali previste e il Tesoriere dovrà provvedere al pagamento della stessa entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte dell'Ente.

Si precisa che le penali hanno natura aggiuntiva e non sostitutiva rispetto all'obbligo di risarcimento del danno, causato all'Ente o a terzi, che fa capo al Tesoriere; resta inoltre ferma per l'Ente la facoltà di risoluzione del contratto.

L'applicazione nei confronti del Comune di commissioni o tassi diversi da quelli offerti in sede di gara sono illegittime e pertanto come non avvenute; il Tesoriere è obbligato a restituire quanto eventualmente indebitamente prelevato in eccesso oltre ad una penale.

Alla terza inadempienza nel corso di un semestre delle condizioni offerte in sede di gara il Comune può procedere alla risoluzione del contratto in danno del Tesoriere; alla sesta inadempienza il contratto è risolto di diritto sempre in danno del Tesoriere.

Art. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DECADENZA DEL TESORIERE

In sede di esecuzione del contratto il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni stabilite per l'espletamento del servizio, che pertanto costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso.

Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestate, nei casi configuranti comunque colpa grave a carico del Tesoriere e nelle ulteriori ipotesi di legge, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.

In ogni caso di cessazione del servizio la Banca avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le metodologie e le esperienze tecniche che la Banca sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

Art. 30 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 le parti danno atto che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento, come precisato all'AVCP con determinazione n. 7/2011.

Art. 31 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso, che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Art. 32 - RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria il Comune, in qualità di titolare al trattamento dei dati, nomina il Tesoriere quale responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003.

Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dal Comune per le sole finalità connesse allo svolgimento del servizio di tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse, impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale appositamente nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza a terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a conoscenza, se non previa autorizzazione scritta del Comune.

Il Tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.

Le parti si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza di quest'ultima - notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti note od elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione della presente Convenzione.

ART. 33 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

ART. 34 – DOMICILIO

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto, le parti eleggono domicilio:
il Comune di FIORENZUOLA D'ARDA (codice fiscale 00115070336) presso la propria Residenza Municipale in FIORENZUOLA D'ARDA, Piazzale San Giovanni, 2.

- il Tesoriere (codice fiscale) presso la sede di
.....

ART. 35 – CONTROVERSIE

Per ogni eventuale giudizio si intende riconosciuta la competenza del Foro di Piacenza.

ART. 36 - NORMA FINALE

Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere alle parti, qui non previsti, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.



**Prefettura-Utg di Piacenza
Fiorenzuola d'Arda**



Comune di

**INTESA
PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI D'INFILTRAZIONE
CRIMINALE**

**TRA
LA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI PIACENZA**

E IL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Fiorenzuola d'Arda 2020

P R E M E S S O

che la criminalità organizzata manifesta, anche in Emilia-Romagna, una crescente tendenza ad affermare la propria presenza, richiedendo elevata attenzione e interventi preventivi preordinati a impedire infiltrazioni e condizionamenti nell'economia legale;

che è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;

che nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di Legalità fra Prefetture, Enti Locali e altri Enti pubblici ha affermato e consolidato l'utilità e incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado d'innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, intensificando più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;

che in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Ministro dell'Interno e il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: A.N.A.C.), volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, d'indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e che, in esito a tale Protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;

che il Ministero dell'Interno-Gabinetto del Ministro con circolare in data 20 maggio 2014 ha raccomandato di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo d'iniziativa privata nell'ambito del Piano Strutturale Comunale;

che, in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull'opportunità d'intensificare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura-Utg di Piacenza (di seguito: Prefettura-Utg) e il Comune di Fiorenzuola d'Arda (di seguito: Comune) mediante azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell'economia, in particolare attraverso una ulteriore riduzione delle soglie di valore degli appalti pubblici previste dal Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici stipulato in data 18 febbraio 2015 per la durata di 5 anni;

R I T E N U T O

che, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati può meglio essere perseguita mediante la rinnovazione della predetta Intesa con l'ampliamento e l'intensificazione della cautela antimafia, nella forma più rigorosa dell'informazione, agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture in deroga agli importi previsti dalla normativa vigente, nonché attraverso il monitoraggio del Gruppo Interforze Antimafia sui cantieri e sulle imprese esecutrici;

V I S T I

l'art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 14 marzo 2003 («Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, attualmente Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari – C.C.A.S.I.I.P.»), istitutivo

presso la Prefettura-Utg del Gruppo Interforze per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa nonché l'art. 7 del decreto interministeriale 21 marzo 2017 («Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un apposito Comitato di coordinamento»);

la legge 15 luglio 2009, n. 94 («Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»);

gli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»);

il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia», di seguito: Codice Antimafia);

l'art. 1 commi 52, 53, 54 e 55 della legge 6 novembre 2012, n. 190, istitutiva presso la Prefettura-Utg dell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: *White List*) nonché il d.P.C.M. 18 aprile 2013, così come modificato dal d.P.C.M. 24 novembre 2016 («Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»);

l'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 («Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

la Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro n. 11001/119/20(8) dell'8 settembre 2014, recante *"Individuazione del soggetto legittimato a richiedere la documentazione antimafia nei riguardi dei privati che stipulano convenzioni di lottizzazione e degli esecutori delle opere c.d. «a scomputo»"*;

l'art. 5 comma 1 lett. c) del decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 («Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»), istitutivo della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (di seguito: B.D.N.A.);

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 («Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») («Codice dei contratti pubblici») e relative linee guida dell'A.N.A.C.;

il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 («Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato»), che ha novellato l'art. 2635 c.c.;

la legge 17 ottobre 2017, n. 161 («Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»);

la circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/8(1) in data 14 febbraio 2018, con la quale è stato disposto che per gli accordi di legalità di natura programmatica o similare dovrà essere utilizzata la formulazione di “Intesa per la legalità”;

il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 («Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agencia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»), con riferimento all'art. 25 (Sanzioni in materia di subappalti illeciti) che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Appalti pubblici)

Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi e tenuto conto dello snellimento in materia di documentazione antimafia, la Prefettura-Utg e il Comune s'impegnano a estendere come segue i controlli e le verifiche previsti dal Codice Antimafia:

- a) relativamente ai dieci settori di attività a rischio d'infiltrazione mafiosa di cui alla *White List*, il Comune s'impegna a inserire nei propri bandi e contratti apposita clausola che impone alle ditte partecipanti di comprovare l'iscrizione o l'avvenuta richiesta d'iscrizione nella *White List* già all'atto della partecipazione alla gara o ad altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova dell'iscrizione o dell'avvenuta richiesta d'iscrizione dovrà essere richiesta dalla ditta aggiudicataria a ogni subcontraente o subfornitore. Nel caso in cui le ditte interessate risultino ancora non iscritte nella *White List* ma inserite nell'elenco dei richiedenti iscrizione, il Comune inserisce apposita richiesta nella B.D.N.A.;
- b) al di fuori dei settori di attività indicati sub a), il Comune, in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente, richiede a mezzo B.D.N.A. l'informazione antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia:
 1. per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici d'importo superiore a euro 150.000 (centocinquantamila);
 2. per tutti gli appalti di servizi e forniture d'importo superiore a euro 100.000 (centomila);
 3. per tutti i subappalti e subcontratti d'importo superiore a euro 50.000 (cinquantamila);
- c) ricevuta la richiesta, la Prefettura-Utg attiva i relativi controlli al fine di procedere al rilascio dell'informazione liberatoria a mezzo B.D.N.A. Analogamente, nel caso in cui la ditta contraente abbia sede legale in altra provincia, le relative informazioni rese dalla Prefettura-Utg competente per territorio saranno acquisite a mezzo B.D.N.A.

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, fermo restando quanto previsto al comma 1 lett. a) del presente articolo, il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato le clausole di cui al successivo art. 3.

Art. 2

(Informazione antimafia)

Esperate le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti, il Comune inserisce tempestivamente nella B.D.N.A., ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del Codice Antimafia, i dati relativi a società e imprese – anche con riferimento al legale rappresentante e agli altri soggetti indicati dall'art. 85 del Codice Antimafia nonché, a mezzo

autocertificazione, di ogni convivente maggiorenne – alle quali intende affidare o subappaltare l'esecuzione dei lavori o la fornitura di beni e servizi, acquisendo i medesimi dati da visura camerale in corso di validità.

Qualora la Prefettura-Utg accerti elementi relativi a tentativi d'infiltrazione mafiosa ed emetta informazione interdittiva antimafia, il Comune non procede alla stipula del contratto di appalto e annulla l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto o al subcontratto ovvero – se già rilasciata – intima all'appaltatore o concessionario di far valere nei confronti del subcontraente la clausola risolutiva espressa di cui all'Allegato.

Qualora la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia o gli elementi relativi a tentativi d'infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del Codice predetto.

Art. 3 (Clausole)

Conformemente a quanto previsto dalle linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C., Prefettura-Utg ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, d'indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, il Comune s'impegna a inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- a) «La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d'induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità ai sensi degli artt. 317 e 319-*quater* del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che – qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte all'aggiudicazione o all'esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati – ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile»;
- b) «La sottoscritta impresa dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353 e 353 *bis* del Codice Penale».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'A.N.A.C. alla quale il Comune manifesta, dandone notizia alla Prefettura-Utg, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. L'A.N.A.C. valuterà se, in alternativa alla risoluzione, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra stazione appaltante e impresa aggiudicatrice ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014 e dell'art. 92 del Codice Antimafia.

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui a questa Intesa, il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato che:

- a) la sottoscrizione del contratto e le concessioni o le autorizzazioni precedenti l'acquisizione delle informazioni antimafia ai sensi di questa Intesa, siano disposte sotto condizione risolutiva e che si proceda alla revoca della concessione e alla risoluzione del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
- b) l'aggiudicatario comunichi al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture e ai servizi di cui ai settori di attività a rischio nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta

- per qualsiasi motivo;
- c) l'aggiudicatario inserisca in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui siano emesse informazioni interdittive a carico del subcontraente, il quale accetta espressamente tale condizione.

Il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione la seguente ulteriore clausola:

clausola risolutiva espressa ovvero revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento nelle seguenti materie: collocamento; igiene; sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; tutela contrattuale e sindacale dei lavoratori.

Art. 4 (Monitoraggio)

Le imprese appaltatrici comunicano tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa al rappresentante legale, agli amministratori e al direttore tecnico.

Fatti salvi gli eventuali adempimenti relativi al Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Emilia-Romagna (S.I.T.A.R.), il Comune trasmette ogni due mesi alla Prefettura-Utg in formato elettronico i dati delle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici per lavori, forniture o servizi secondo gli importi previsti dall'art. 1 lett. b) con l'indicazione degli organi sociali nonché dei titolari delle imprese individuali.

Art. 5 (Obblighi retributivi e contributivi)

Il Comune verifica il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle norme vigenti.

In caso d'inadempimento il Comune attiva tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti dalle norme vigenti e ne dà comunicazione alla Prefettura-Utg.

Art. 6 (Sicurezza sui luoghi di lavoro)

Il Comune s'impegna affinché l'affidamento di ciascun appalto e subappalto tuteli la sicurezza sui luoghi di lavoro, la salute dei lavoratori e l'ambiente. A tale scopo verifica, nel rispetto dell'obbligo di non ingerenza, che le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 richiamandone, nei bandi di gara, l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Il Comune, in caso di gravi violazioni in materia, risolve i contratti ed esclude dalle procedure le imprese responsabili.

Art. 7 (Edilizia e urbanistica)

Il Comune s'impegna a richiedere alla Prefettura-Utg le informazioni del Codice Antimafia anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori di convenzioni in materia di edilizia e urbanistica che prevedono obblighi di cessione al Comune di aree da destinare a uso pubblico e la realizzazione a carico degli stessi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il cui valore sia superiore a euro 20.000 (ventimila), anche nelle ipotesi che gli interventi siano affidati per l'esecuzione a soggetti diversi dai sottoscrittori della convenzione di lottizzazione.

Il Comune s'impegna altresì ad acquisire autocertificazione antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata e si riserva di richiedere alla Prefettura-Utg apposita informazione antimafia per tutti gli interventi che superano i 5.000 metri cubi.

Con l'atto di rilascio di permessi a costruire comunque finalizzati all'esercizio di attività imprenditoriali, il Comune richiede all'appaltatore di indicare, all'atto della comunicazione di inizio lavori: le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati con relative qualifiche e criterio di assunzione. Ciò al fine di rendere tempestivi e agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali e assicurative e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Considerato che gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati dai privati, in quanto destinati a essere inglobati nel patrimonio indisponibile dell'Ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, sono assimilabili alle opere pubbliche, il Comune provvede ad acquisire le informazioni di cui al Codice Antimafia nei confronti degli esecutori delle opere non solo sopra la soglia comunitaria ma anche, in forza di questa Intesa, di quelle, comunque affidate, aventi valore superiore a euro 150.000 (centocinquantamila).

Art. 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, s'intendono richiamati tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in capo alle stazioni appaltanti, agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati agli appalti pubblici.

Art. 9

(Efficacia)

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dalla presente Intesa, il Comune cura l'inserimento delle stesse nei bandi e ne prevede l'inclusione in tutti i contratti di appalto.

In particolare, il Comune riporta nei contratti le clausole elencate nell'Allegato a questa Intesa, le quali dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

La presente Intesa ha la durata di cinque anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile.

Al fine di valutare la congruità in termini di efficacia ed efficienza dei nuovi criteri introdotti, le parti, a un anno dalla sottoscrizione, si riservano ogni eventuale e più opportuna modifica.

Art. 10

(Pubblicità)

Il testo dell'Intesa viene pubblicata sui siti istituzionali della Prefettura-Utg e del

Comune nonché trasmesso alle associazioni di categoria e sindacali per una maggiore diffusione e condivisione dei valori della legalità e della trasparenza.

Piacenza, 7 settembre 2020

IL PREFETTO

IL SINDACO

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa appaltatrice del Comune di Fiorenzuola d'Arda dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa sottoscritta in data 7 settembre 2020 tra la Prefettura-Utg di Piacenza e il predetto Comune, consultabile nel sito <http://www.prefettura.it/piacenza>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare al Comune di Fiorenzuola d'Arda, quale stazione appaltante, l'elenco delle imprese subappaltatrici nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i nove settori di attività a rischio di cui all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: *White List*) tenuto dalla Prefettura-Utg di Piacenza, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'iscrizione o la richiesta d'iscrizione della ditta subappaltatrice nella predetta *White List*.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali illecite richieste di denaro, prestazioni o altre utilità, offerte di protezione, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di appalti pubblici a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere subiti dal legale rappresentante dell'impresa stessa, dagli organi sociali o dai rispettivi familiari.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere emesse dalla Prefettura-Utg di Piacenza, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 91 e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»).

Qualora il contratto sia stato stipulato prima della eventuale emissione d'informazione interdittiva antimafia, a carico dell'impresa interessata dal provvedimento sarà altresì applicata una penale pari al 10 % del valore del contratto – ovvero, qualora il valore non sia determinato o determinabile, pari al valore delle prestazioni eseguite – mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute per le prestazioni eseguite.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni nelle seguenti materie: collocamento; igiene; sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; tutela contrattuale e sindacale dei lavoratori.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d'induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità ai sensi degli artt. 317 e 319-*quater* del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che – qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte all'aggiudicazione o all'esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati – ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353 e 353 *bis* del Codice Penale.



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

DETERMINAZIONE N. 732 / 2020

OGGETTO: GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI (2021-2025). DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI PIACENZA ED IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1 47 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Anno 2020 – Numero 1118

Tipo Impegno

Descrizione QUOTA VARIABILE SUA. GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DURATA DI CINQUE ANNI+5.

Importo 435,00

Ragione Sociale PROVINCIA DI PIACENZA

Rif. Bil. PEG 163/0

Fiorenzuola d'Arda, li, 17/09/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)